



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMPOSTA DI REGISTRO E LIMITI AL POTERE DI QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 26,
Sentenza del 20/10/2025, n. 3122

Composizione

Pres. De Pietro Piero Francesco – Rel. Fraire Antonio

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA -
INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla l.
n. 205/2017 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.

Massima

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205/2017 (cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018, dev'essere riconosciuta efficacia retroattiva), dev'essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti che, pur collegati, sono privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate. (Nella specie, la Corte di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che un atto registrato, qualificato come "*contratto di mantenimento vitalizio*", contenesse al suo interno elementi che ne escludevano tale natura, dovendosi ricondurre il negozio all'ambito della donazione modale).

Rif. normativi

Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 26 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1, comma 87, della l. n. 205/2017

Art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 28/1/2022, n. 2677, Rv. 663752 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 1/4/2021, n. 9065, Rv. 661164 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025